

ALLEGATO N. 3

SPECIFICHE MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DELLA TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ ECONOMICO-FINANZIARIA PER PARTICOLARI SOGGETTI

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente in presenza di apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell'organo amministrativo di vertice dell'Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione. In tal caso, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall'anno di presentazione della richiesta, l'agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che non ne venga chiesto un numero inferiore.

CONDOMINI

Per i condomini, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se l'Indice Beta è superiore al 10%.

Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è pari a quello risultante, in funzione del valore dell'Indice Beta, dalla colonna B della seguente tabella n. 3.1.

Tabella 3.1

Indice BETA (A)		Numero rate concedibili ex art. 19, comma 1.1, del DPR n. 602/1973 fino a massimo di 120 (B)
> 10%	<= 15%	24
> 15%	<= 20%	48
> 20%	<= 25%	72
> 25%	<= 30%	84
> 30%	<= 35%	96
> 35%	<= 40%	108
> 40%		120

Per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili è ricompreso:

- a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Beta è superiore al 30%;
- b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Beta è superiore a 35%;
- c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se il valore dell'Indice Beta è superiore al 40%.

I condomini documentano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando:

1. prospetto per la determinazione dell'Indice Beta;
2. copia dell'ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell'art. 1130-bis del codice civile, approvato dall'assemblea condominiale.

